

l'obiettivo di indirizzare il finanziamento verso i progetti di reale interesse strategico per le aziende e per il Paese.

In considerazione di ciò, il decreto n. 593 all'articolo 6 prevede che i progetti di importo superiore ai 7,5 Meuro, o quel progetto che con il proprio importo determina, unitamente ai progetti già presentati, il superamento di tale soglia, dovranno essere presentati esclusivamente in due momenti dell'anno: tra il 1° e il 31 gennaio e tra il 1° e il 31 luglio. In prima attuazione, per l'esercizio 2001, la scadenza di gennaio è stata spostata al mese di marzo.

Inoltre, nell'esercizio precedente, ed entro il 30 ottobre, gli stessi soggetti che intendono proporre, nell'anno successivo, progetti di tali dimensioni devono presentare al Ministero un documento illustrativo delle linee programmatiche della propria attività di ricerca e innovazione nel medio periodo. Ciò al fine di consentire al Ministero di programmare le proprie risorse, agevolando nello stesso tempo quei progetti che rientrano nelle linee strategiche dell'azienda.

I progetti ricevuti saranno attentamente preselezionati al fine di individuare quelli da avviare alla attività istruttoria, che si svolgerà così come già descritto per i progetti disciplinati all'articolo 5 del decreto n. 593.

Gli altri interventi con procedura valutativa

Negli articoli da 7 a 11 vengono disciplinati gli interventi di sostegno su altre specifiche tipologie di progetto.

Progetti svolti nell'ambito di attività di cooperazione internazionale (art. 7)

All'articolo 7 il decreto disciplina quelle tipologie di progetti precedentemente previsti dalla legge n. 22/87, ossia i progetti di ricerca che vengono realizzati nell'ambito di accordi intergovernativi di cooperazione (esempio tipico è dato dall'accordo "Eureka"). Per favorire la partecipazione italiana a tali accordi, come già la legge 22/87 prevedeva, la parte nazionale di tali progetti può essere agevolata dal MURST con le stesse forme dei progetti di cui all'art. 5. La particolarità consiste nella necessità che il progetto, per essere finanziato, oltre a possedere le caratteristiche sinora esaminate, deve rientrare negli obiettivi posti dall'accordo intergovernativo di riferimento. L'intervento agevolativo del MURST è realizzato nella forma del contributo alla spesa, naturalmente secondo i limiti già visti.

Progetti di formazione (art. 8)

Sono previsti interventi a sostegno delle attività di formazione che i soggetti ammissibili realizzano nei confronti del proprio personale di ricerca (ricercatori e tecnici).

Per tali progetti la procedura di valutazione e gestione è in tutto identica a quella esaminata per i progetti di ricerca di cui all'articolo 5 del decreto. Il MURST sostiene tali progetti nella forma del contributo nella spesa e nel limite del 50% dei costi ammissibili; tale limite può elevarsi di un 20% per progetti proposti da PMI, di 10% per le attività svolte nelle aree depresse di cui all'art. 87, par. 3, lett. a) del Trattato UE, di un 5% per le attività svolte nelle aree depresse di cui all'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato UE.

Le tipologie di costi ammissibili sono il costo del personale docente, le spese di trasferta dei docenti, strumenti e attrezzature di nuovo acquisto, le attività di consulenza.

Infine, è previsto che il proponente, nello sviluppo delle attività di formazione, debba necessariamente avvalersi di strutture universitarie e/o degli enti pubblici di ricerca. Le modalità di valutazione e gestione di tali progetti si richiamano a quelle già viste all'articolo 5.

Progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca (art. 9)

Con l'articolo 9, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 297/99, il MURST estende a tutto il territorio nazionale una misura di intervento fino ad ora possibile, grazie alla legge n. 488/92, solo per le aree depresse del territorio. Ci si riferisce al sostegno a progetti per la realizzazione di centri di ricerca, ossia progetti per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione di infrastrutture all'interno delle quali il soggetto intende svolgere la propria attività di ricerca.

In particolare, il decreto in esame prevede che i soggetti ammissibili possano, ai sensi della complessiva disciplina dettata dall'articolo 5, presentare classici progetti di ricerca comprensivi di costi per infrastrutture nuove o da ristrutturare: tali costi debbono essere collegati funzionalmente al progetto di ricerca proposto pena l'inammissibilità al finanziamento.

In tal modo, all'interno di un progetto di ricerca, e secondo le stesse modalità procedurali, nonché gli stessi limiti e forme di intervento, potranno

agevolarsi costi di progettazione e studi di fattibilità, acquisizione di aree e fabbricati, realizzazione di opere edili e infrastrutturali. In particolare, l'ammissibilità dei costi di progettazione e studi di fattibilità decorre dai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.

Per essere ammissibile, il progetto deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di attività di formazione per il personale di ricerca da impiegare all'interno del centro: per tali attività valgono le modalità descritte all'articolo 8 del decreto.

Progetti di ricerca per il recupero di competitività (art. 10)

Con l'articolo 10 si disciplina quel tipo di intervento sinora previsto, sempre nell'ambito della competenza del Ministero, dall'articolo 11 della legge n. 451/94. Con questi interventi, finanziati da apposite risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro, si intende sostenere progetti di ricerca e/o formazione che abbiano, oltre ai normali contenuti tecnico-scientifici, anche la finalità di restituire capacità competitiva e riorientamento a strutture industriali in difficoltà.

Si vuole, in altre parole, intervenire a sostegno di soggetti industriali che, spesso usciti da processi di ristrutturazione, tentano di acquisire una nuova competitività attraverso un forte impegno in ricerca e formazione.

La preliminare valutazione della situazione di contesto è lasciata ad una Commissione interministeriale MURST - Ministero del Lavoro; i progetti devono essere presentati in una specifica scadenza annuale (28 febbraio). Il sostegno è previsto nella forma del contributo alla spesa. Al di là degli aspetti specifici propri di tale forma di intervento, valgono anche per tali progetti le disposizioni relative alla valutazione e gestione dettate dall'articolo 5, ad esclusione della disposizione concernente la soglia.

Progetti di ricerca per la nascita di nuove imprese (art. 11)

Si tratta di una delle più significative novità dell'opera di riforma del sistema di sostegno alla ricerca industriale. Il MURST intende favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quale risultato di un processo di *spin off* dal mondo della ricerca pubblica: in altre parole si vogliono agevolare i professori, ricercatori universitari e appartenenti a enti di ricerca interessati a trasformare un valido progetto di ricerca in una iniziativa imprenditoriale di potenziale successo.

Ispirato ad analogo intervento presente nell'ordinamento francese, il decreto prevede che professori o ricercatori universitari, ricercatori di enti pubblici, dottorandi di ricerca, titolari di assegni di ricerca possano, in ogni momento dell'anno, proporre al Ministero progetti di ricerca, eventualmente da realizzare con la collaborazione della stessa università, di imprese, di investitori di capitale di rischio.

I proponenti devono, nel contempo, impegnarsi a costituire una società nei tre mesi successivi alla positiva selezione del progetto da parte del Ministero.

Il Ministero valuta tali progetti attraverso una apposita commissione che si occupa, oltre che dei necessari contenuti tecnico-scientifici, di valutare il progetto sotto il profilo delle potenzialità che potrà offrire alla nuova società; in tale quadro si presta particolare attenzione al piano finanziario e di sviluppo che i proponenti devono presentare in riferimento alla costituenda società, nonché a tutti gli aspetti inerenti la nuova iniziativa. Sono privilegiate le iniziative che vedono la partecipazione di società di venture-capital, cui il Ministero attribuisce un ruolo di notevole importanza nel processo di sostegno alla nascita di nuove imprese.

Il sostegno del Ministero è previsto nella forma del contributo alla spesa, secondo i limiti comunitari, e comunque sino ad un massimo di 1 miliardo per progetto.

1.3 Gli interventi con procedura negoziale

Gli articoli 12 e 13 (titolo III del decreto) disciplinano gli interventi da realizzare secondo la modalità procedurale di tipo negoziale. Si tratta di interventi attraverso i quali il Ministero svolge la propria istituzionale attività di programmazione, definendo aree tematiche di intervento e modalità di realizzazione del sostegno. Si tratta del finanziamento di interventi *top-down*.

Progetti di ricerca e formazione su bandi Murst (art. 12)

L'articolo 12 disciplina quegli interventi già noti, nell'ambito della legge n. 46/82, come i Programmi Nazionali di Ricerca successivamente realizzati attraverso modalità proprie degli interventi comunitari (call for proposal).

Con tale strumento, il Ministero individua specifiche aree tematiche e settori di intervento e predispone appositi bandi per invitare i soggetti ammissibili a proporre progetti nell'ambito dei quali verranno individuati i migliori.

Successivamente a tale necessaria fase di programmazione, la procedura di valutazione e gestione resta fissata dall'articolo 5 per quanto riguarda la ricerca e dall'articolo 8 per quanto riguarda la formazione.

L'intervento finanziario del Ministero nei confronti dei progetti prescelti è nella forma del contributo alla spesa: nei limiti comunitari per le attività di ricerca e al 100% dei costi per la formazione. I destinatari della attività di formazione non devono avere già rapporti lavorativi con il proponente e devono essere selezionati all'esterno con procedura pubblica.

Ulteriori iniziative di programmazione (art. 13)

Sempre nel quadro della propria attività di programmazione, il Ministero può attivare specifici interventi in ricerca, accogliendo proposte di altre amministrazioni dello Stato, anche territoriali, o enti pubblici, al fine di perseguire specifici obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio. Anche per tali progetti valgono le norme dell'articolo 5, ad eccezione della disposizione relativa al rispetto della soglia dei 7,5 Milioni di Euro.

1.4 Gli interventi con procedura automatica

Il Titolo IV disciplina gli interventi concessi attraverso una procedura di tipo automatico. Questi, introdotti nell'ordinamento con l'art. 14 della legge n. 196/97 ("Pacchetto Treu") e l'art. 5 della legge n. 449/97, hanno incontrato il favore degli operatori e degli imprenditori, in particolare quelli di piccola e media dimensione, favorendone attività di routine ma di grande significato senza esporli a particolari difficoltà burocratiche.

La specificità di questi interventi di sostegno consiste nella completa eliminazione di ogni fase preventiva di valutazione di legittimità, a parte il necessario controllo formale, nel riconoscimento della agevolazione in tempi ridottissimi rispetto alla richiesta, nel soddisfacimento delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, nell'esercizio della valutazione e del controllo soltanto a valle della concessione.

Assunzioni, borse di studio, commesse di ricerca (art. 14)

Nella nuova versione prevista dal decreto, all'art. 14 si disciplina il sostegno alle seguenti attività:

- assunzione, anche con contratto di lavoro a tempo pieno di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
- assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- attribuzione di specifiche commesse di ricerca.

Le domande possono presentarsi nel periodo che va dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno e la loro gestione segue le modalità dettate dal già noto decreto interministeriale Murst-Finanze-Tesoro n. 275 del 22 luglio 1998.

L'agevolazione viene concessa, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste e fino a esaurimento delle risorse finanziarie di volta in volta stabilite. In particolare, si prevedono le seguenti forme e misure di agevolazione:

- 50 milioni di lire, di cui 40 nella forma del credito di imposta e 10 nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione;
- 50 per cento nella forma del credito di imposta dell'importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni annui per soggetto beneficiario;
- 60 per cento, nella forma del credito di imposta, dell'importo delle borse di studio.

È importante sottolineare che le agevolazioni relative alle assunzioni e alla borse di studio rientrano nel regime "*de minimis*" dettato dalla relativa normativa comunitaria; in tal modo ogni soggetto beneficiario non potrà ricevere queste agevolazioni per un importo superiore ai 100.000 Euro per un periodo di tre anni, importo in cui si deve fare rientrare ogni altra agevolazione ricevuta dallo stesso soggetto a titolo "*de minimis*".

Una delle novità che contraddistinguono l'intervento ai sensi dell'art. 14 del decreto in esame riguarda le commesse di ricerca affidate ai laboratori inseriti nell'albo di cui all'art. 4 della legge n. 46/82. Anche per questo tipo di attività, precedentemente sottoposta a una procedura di tipo valutativo, varranno a partire dall'anno 2001 le già sperimentate norme di incentivazione automatica. Resta in vigore l'albo dei laboratori, così come restano in vigore le norme per il relativo aggiornamento; tuttavia l'agevolazione a sostegno delle commesse ai laboratori

(nonché alle Università e agli Enti pubblici di Ricerca) viene semplificata e potenziata. Infatti dal 2001 il Ministero riconoscerà una agevolazione pari al 50 per cento dell'importo del contratto commissionato, fino a un massimo di 400 milioni di lire annui, e spetta al soggetto richiedente indicare se tale agevolazione dovrà essere concessa sotto forma di credito di imposta oppure di contributo alla spesa.

La mobilità dei ricercatori (art. 15)

Come già avviato sperimentalmente negli anni scorsi, il MURST prosegue la sua azione volta a favorire il trasferimento temporaneo di personale di ricerca presso soggetti industriali.

In particolare, l'articolo 15 disciplina le modalità per la concessione di agevolazioni a Università ed Enti Pubblici di Ricerca che distacchino, per un periodo di 4 anni rinnovabile una sola volta, personale di ricerca degli enti, professori e ricercatori universitari presso i soggetti indicati all'articolo 5, commi 1 e 2.

Il meccanismo del distacco si realizza tra i tre soggetti interessati (soggetto distaccante, soggetto distaccato, soggetto ricevente) con oneri finanziari che restano a carico della struttura distaccante nel limite dettato dalla regola comunitaria "*de minimis*": ciò significa che la quota di retribuzione del soggetto distaccato che ecceda il limite di 200.000 milioni di lire nel periodo di tre anni, sarà a carico del soggetto ricevente.

Ove l'Università e/o l'Ente Pubblico di Ricerca proceda ad assunzioni in sostituzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno della durata corrispondente al periodo del distacco, riceverà dal MURST, secondo procedura automatica, un contributo pari a 50 milioni di lire annui per ogni unità di personale assunto.

Premi specifici per PMI (art. 16)

L'articolo 16 del titolo IV disciplina una nuova forma di intervento diretto a favorire la partecipazione delle imprese di piccola e media dimensione alle iniziative finanziate dalla Unione europea in tema di R&S.

In particolare, si prevede di concedere alle PMI che ottengano un finanziamento dalla UE per progetti di ricerca presentati nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo in corso di esecuzione, un "premio" di

50 milioni per ciascun progetto che beneficia di un aiuto europeo non inferiore a 300 milioni di lire; la concessione del premio è soggetta alla regola "*de minimis*".

Anche per la concessione di tale agevolazione ci si avvale della procedura di tipo automatico. Le domande devono essere presentate nel periodo tra il 1 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e devono essere accompagnate da una documentazione attestante l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento con la UE. Il contratto deve essere stipulato nel periodo che va dal 30 settembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda al 31 dicembre dell'anno di presentazione della stessa.

1.5 Norme transitorie e finali

Il Titolo V definisce, secondo prassi, le normali disposizioni transitorie e finali, ribadendo, in particolare, all'articolo 19 l'assenza di garanzie per la concessione delle agevolazioni, salvo per le anticipazioni che comunque non dovranno superare il 30% della agevolazione complessiva. Infine, l'articolo 23 stabilisce i termini di decorrenza delle singole norme: i progetti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 11, potranno presentarsi a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e quindi dal mese di marzo 2001; la disciplina degli articoli 14, 15, 16 troverà applicazione a decorrere dall'esercizio 2001.

1.6 I livelli di operatività del Fondo

In questo paragrafo si riportano i dati aggiornati al 31.12.1999 per il Fondo nel suo complesso e per i singoli strumenti. Per quanto riguarda il 2000, si ricorda che a partire dall'1.1.2000 l'IMI non è più l'unico gestore del Fondo. Al momento sono disponibili alcuni aggiornamenti relativi all'anno 2000 riferiti alle sole domande presentate al MURST entro il 31.12.1999 e quindi, come previsto dalla normativa, date in gestione all'IMI che ne curerà l'iter fino alla conclusione del progetto e all'erogazione a saldo così come per tutte le pratiche in carico all'Istituto a quella stessa data. Dati aggiornati per l'anno 2000 riferiti al complesso delle attività del Fondo non sono ancora disponibili³.

³ Per le tabelle e i grafici si veda l'appendice al capitolo 1.

Alla data del 31.12.1999 sono stati richiesti finanziamenti per investimenti complessivi pari a 25.820 miliardi. Il finanziamento (12.932 miliardi) ha coperto circa il 50 per cento dei costi ammessi (tabella 1).

L'82 per cento delle risorse è stato assegnato agli investimenti in ricerca proposti dalle grandi imprese (grafico 1).

Lo squilibrio territoriale che caratterizza nel nostro Paese la spesa privata in ricerca e sviluppo, si è manifestato anche in relazione agli interventi del Fondo per la ricerca applicata. Le imprese dislocate nelle aree dell'Obiettivo 1 assorbono infatti soltanto il 21 per cento delle risorse, di cui il 90 per cento è destinato alle grandi imprese. Il restante 79 per cento affluisce alle imprese localizzate in aree geografiche non appartenenti all'obiettivo 1 (grafico 2).

Di seguito si riportano i dati relativi ai principali strumenti di intervento.

I progetti autonomamente presentati dalle imprese sono senza dubbio lo strumento più rilevante in termini di risorse impegnate. Alla data del 31.12.1999 il finanziamento ammonta a circa 8.500 miliardi contro i 19.600 miliardi di costo (tabella 2)⁴. In tutti gli anni di attività del FRA sono stati proposti 3.345 progetti di ricerca. Le grandi imprese hanno assorbito il 78 per cento delle risorse (grafico 3). Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse per area geografica, l'82 per cento dei finanziamenti è affluito alle aree non appartenenti all'obiettivo 1 (tabella 3 e grafico 4). I settori maggiormente rappresentati sono la meccanica e l'elettronica che insieme raggiungono il 54 per cento dei progetti ed il 62 per cento delle risorse distribuite. La chimica e la farmaceutica seguono con il 20,4 per cento dei progetti ed il 17,7 per cento delle risorse (tabella 4 e grafico 5).

I progetti Eureka risultano complessivamente 301 per un intervento pari a 885,5 miliardi, quasi totalmente concentrati nelle aree non obiettivo 1 (tabella 5).

I contributi alle piccole e medie imprese ammontano a 104,6 miliardi per un numero complessivo di 1185 iniziative (tabella 6).

I progetti di formazione professionale sono 102 per un intervento di 90 miliardi (tabella 7). La distribuzione settoriale non si discosta dal quadro emerso per i progetti autonomi. Il settore della meccanica e l'elettronica assorbono il 66 per cento delle risorse. Seguono la chimica e la farmaceutica con il 30 per cento (tabella 8). Sono le grandi imprese a mostrarsi più attive nell'attività di

⁴ I dati relativi al numero dei progetti e al costo includono anche le domande in istruttoria e in esame Murst mentre il finanziamento si riferisce unicamente alle domande in attesa di stipula (quindi già approvate), in erogazione, in ammortamento estinte. Lo stesso criterio è stato adottato per tutti gli strumenti descritti nel seguito.

formazione: il 79 per cento del contributo infatti è destinato alle imprese di grande dimensione (grafico 6). Le aree depresse appartenenti all'obiettivo 1 hanno recepito circa il 25 per cento dei finanziamenti (tabella 9 e grafico 7).

I *Programmi Nazionali di ricerca* hanno coinvolto complessivamente 552 progetti per un contributo pari a 2657 miliardi (tabella 10).

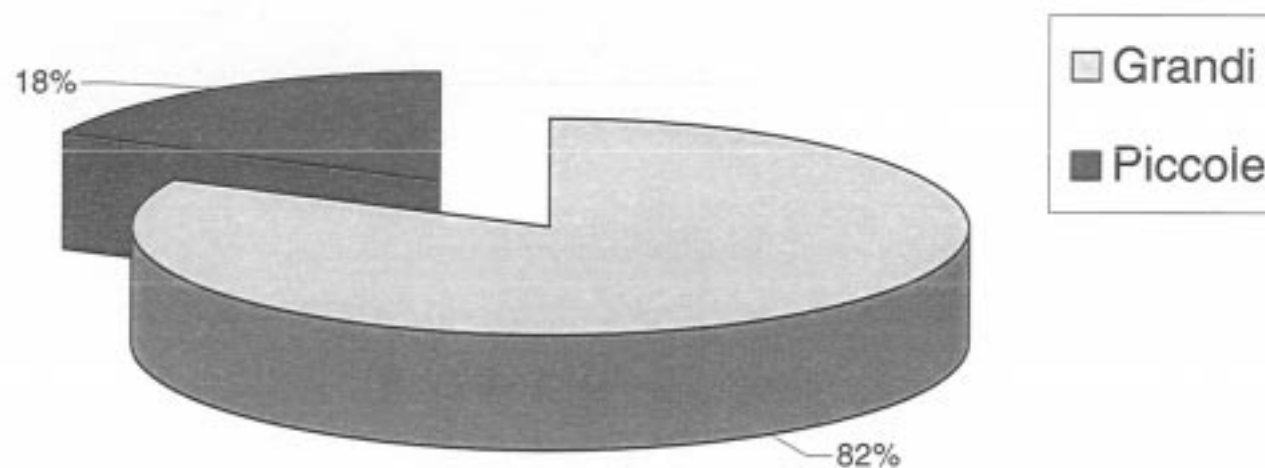
Un aggiornamento per l'anno 2000.

La Relazione del San Paolo IMI sull'attività del Fondo relativa all'anno 2000 si riferisce unicamente alle domande presentate al MURST entro il 31.12.1999 (si ricorda che per quelle pervenute in data successiva l'IMI non opera più in regime di monopolio). Nel 2000 l'IMI ha ricevuto complessivamente 149 nuove domande pervenute al MURST entro la suddetta data, di cui 70 riferite ai progetti autonomi, 48 ai programmi nazionali di ricerca, 27 ai progetti Eureka e 4 ai progetti di formazione per un totale di 589,2 miliardi di costo.

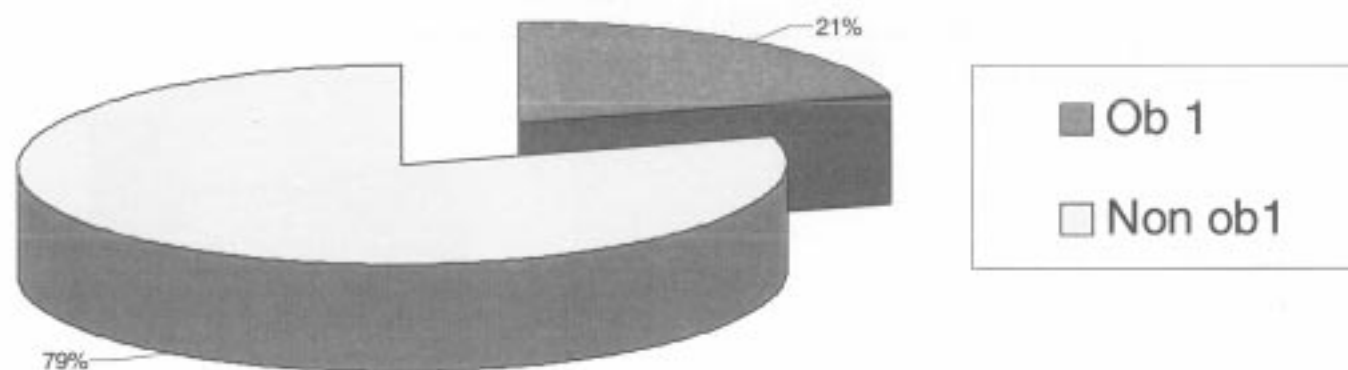
Facendo riferimento invece all'insieme delle pratiche che l'IMI ha avuto in gestione durante lo scorso anno, è stata chiusa con esito favorevole l'istruttoria di 419 domande per un costo complessivo di circa 2000 miliardi. Il MURST a sua volta ha deliberato interventi per 1146,1 miliardi di cui 913,7 per progetti autonomi. Infine le stipule perfezionate dal S. Paolo IMI hanno riguardato interventi per 971 miliardi di cui 732,1 a favore di progetti autonomi. Le erogazioni sono state circa 800 miliardi, per più della metà destinati ai progetti autonomi.

APPENDICE
AL CAPITOLO 1

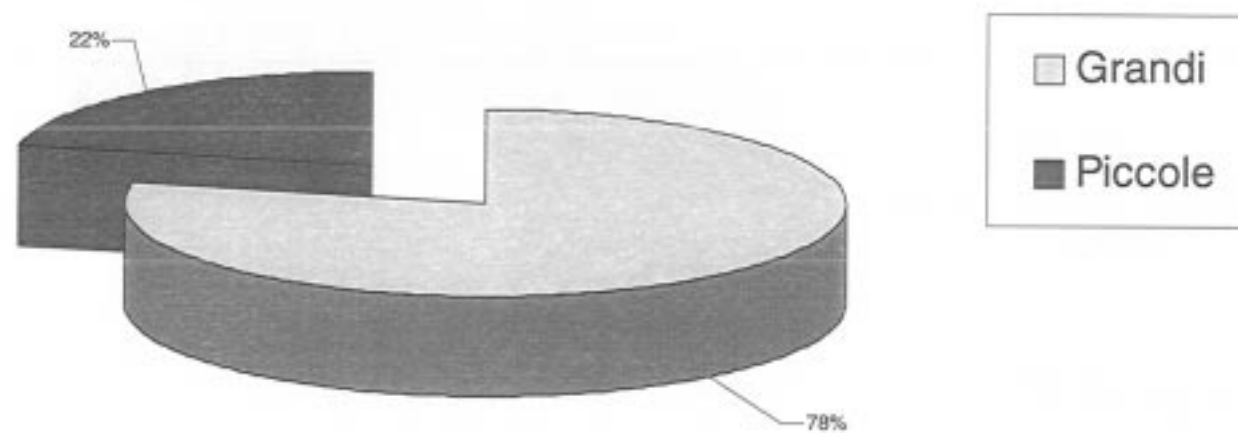
**Grafico 1. Fondo per la ricerca applicata: distribuzione dell'intervento per dimensione di impresa
(situazione al 31.12.1999)**



**Grafico 2. Fondo per la ricerca applicata: distribuzione dell'intervento per localizzazione di impresa
(situazione al 31.12.1999)**



**Grafico 3. Progetti autonomamente presentati dalle imprese: distribuzione per dimensione
(situazione al 31.12.1999)**



**Grafico 4. Progetti autonomamente presentati dalle imprese per localizzazione di impresa
(situazione al 31.12.1999)**

